



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AC 1012

Decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

All'articolo 1 comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis

“2-bis I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187 comma 3-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.”

MOTIVAZIONE

Il provvedimento sospende il pagamento della prima rata dell'imposta municipale sull'abitazione principale, e consente agli enti che potrebbero incorrere in problemi di cassa di innalzare il limite di ricorso all'anticipazione di tesoreria oltre il massimo stabilito per l'anno 2013 (5/12) per un importo pari al 50% del gettito IMU 2012 prima casa.

Il testo unico degli enti locali limita l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato per gli enti che si trovano ad utilizzare entrate a specifica destinazione o ricorrono all'anticipazione di tesoreria.

La sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU sull'abitazione principale costringe i comuni all'anticipazione di tesoreria e la normativa vigente sanziona il ricorso all'anticipazione impedendo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Con il presente emendamento si chiede di permettere ai comuni di utilizzare liberamente l'avanzo di amministrazione non vincolato.

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma 5

Nel caso in cui le richieste dei Comuni per l'anticipazione di tesoreria siano maggiori di quanto stimato dall'Allegato A al presente decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad aumentare l'onere di cui al comma 3 ed effettuare le relative compensazioni finanziarie.

MOTIVAZIONE

La normativa vigente provvede ad una stima del gettito IMU ferma al 2012. I Comuni potrebbero aver esercitato la leva fiscale sull'abitazione principale per il 2013. Pertanto le stime allegate al decreto potrebbero risultare differenti dalla situazione previsionale per il 2013.

Si chiede pertanto di autorizzare il Ministero dell'Economia e delle Finanze a prevedere oneri maggiori per il rimborso delle anticipazioni a carico dello Stato

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

All'articolo 10 comma 4 lett b) del decreto legge 35 del 2013 è abrogato il periodo "I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani."

MOTIVAZIONE

La disposizione prevede che i comuni devono inviare in via telematica al ministero dell'economia e delle finanze le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione.

Il periodo che si chiede di abrogare dispone che i comuni inseriscano sul sito del ministero dell'economia e delle finanze gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni fornite dal Ministero sentita ANCI.

Tale disposizione potrebbe limitare la diversificazione delle aliquote per stesse fattispecie imponibili vincolando l'autonomia regolamentare dell'ente a uno schema precostituito che potrebbe non prevedere particolari detrazioni o soglie di esenzione.

L'adempimento, oltre ad essere oneroso per il Comune e ridondante poiché le informazioni sono già nei documenti pubblicati sul sito, potrebbe generare confusione per i contribuenti proprio perché lo schema potrebbe non risultare esaustivo.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMU-Modalità di regolazione contabile dei flussi relativi all'Imu ed alle assegnazioni statali per l'anno 2012

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

MOTIVAZIONE

In questi giorni si stanno ultimando le verifiche dell'incassato dell'IMU e in molti casi tale importo differisce da quanto accertato convenzionalmente a norma del comma 12-bis, art. 13, del dl n. 201 del 2011. I comuni dovranno quindi rettificare gli accertamenti relativi all'annualità 2012 a titolo di Imposta municipale propria e di Fondo sperimentale di riequilibrio in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012, ripreso dall'articolo 9, comma 6-bis, del decreto legge 174 del 2012 e dal comma 383 della Legge di stabilità per il 2013, revisione che si sarebbe dovuta concludere entro il mese di febbraio 2013.

L'emendamento si propone di indicare le indispensabili modalità di uniforme regolazione contabile, al fine di consentire a tutti gli enti che si vedono modificare le assegnazioni statali o il valore dell'Imu ad aliquote di base, a suo tempo determinato dal Mef su basi previsionali, di intervenire conseguentemente sulla propria contabilità senza subire alterazioni finanziarie improprie, né scompensi sul patto di stabilità.

Necessarie compensazioni finanziarie per effetto dell'introduzione dell'imu

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

“L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e - in assenza di queste - di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali.”

MOTIVAZIONE

La Legge di stabilità per il 2013 (comma 383) dispone la verifica del gettito dell'IMU 2012 ad aliquota base e delle assegnazioni statali sulla base dei pagamenti e dei regimi adottati dai Comuni, entro il 28 febbraio 2013. Le assegnazioni statali per il 2012 sono state inoltre ridotte del maggior gettito dell'IMU stimata ad aliquote di base rispetto al gettito della previgente ICI (art. 13, co. 17, del dl n. 201 del 2011).

Il gettito dell'IMU stimato dal MEF comprende, tuttavia, rilevanti quote che non sono suscettibili di effettivo incasso, sulla cui base sono stati determinati gli appostamenti nel bilancio dello Stato che regolano le compensazioni finanziarie, di cui al decreto legge n. 201 del 2011. Inoltre, per diverse centinaia di comuni, il dato dell'ICI 2010 da prendere a riferimento ai fini delle anzidette compensazioni è stato ridotto in modo non correlato ai dati desumibili dai certificati ai conti consuntivi, considerati per la generalità degli enti. Le risorse dei comuni coinvolti in questo ricalcolo sono state pertanto ridotte in modo anomalo.

Con l'emendamento proposto si permette ai comuni di mantenere nel proprio bilancio, quali residui attivi, le anzidette quote ai fini del ristoro attraverso assegnazioni statali, evitando che il disallineamento delle

stime statali si traduca in ulteriore e ingiustificata riduzione delle risorse, non prevista da alcuna norma di legge.

Applicazione dell'IMU agli immobili di proprietà comunale

All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

“Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31 dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.”

MOTIVAZIONE

Con l'emendamento proposto viene esplicitato attraverso l'interpretazione autentica, il fatto che il Comune possessore di immobili siti nel suo territorio non è tenuto ad alcun pagamento dell'IMU, né con riferimento alla quota comunale, né per ciò che riguarda la quota di pertinenza statale, e, conseguentemente, l'intero ammontare del gettito in astratto riconducibile a tali immobili non concorre alla compensazione delle risorse comunali attraverso il Fondo di riequilibrio di cui al comma 17, art. 13 del dl 201 del 2011. Tale esplicitazione deriva, peraltro, dalla modifica al comma 11 recata dal d.l. 16 del 2012, in base alla quale “Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17”.

MODIFICHE dell'applicazione TARES

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 10 del decreto legge 35 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), le parole "con propria deliberazione" sono sostituite dalle parole "con deliberazione della giunta comunale";
- b) al comma 2, lettera b):
 - le parole "prime due" sono abolite;
- c) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
 - " h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno."
- d) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
 - "2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal D.P.R. 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2".

MOTIVAZIONE

L'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013, pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda gli incrementi della pressione fiscale e le capacità organizzative dei Comuni.

Le modifiche introdotte in via transitoria con il decreto 35 costituiscono un miglioramento, soprattutto per ciò che riguarda il dispositivo di riscossione, che è necessario ad avviso dell'Anci sviluppare ulteriormente. In particolare, si segnala che l'applicazione immediata dei criteri di determinazione dei costi del servizio rifiuti stabiliti con il DPR 158 del 1999 comporta rilevanti incrementi per i nuclei familiari più numerosi e per talune categorie economiche. Inoltre, la vetustà degli studi circa la produzione di rifiuti alla base del

DPR 158 consiglia di ripristinare la previsione di una nuova regolamentazione tecnica, previsione già presente nella norma istitutiva del Tares e poi abolita con la legge di stabilità 2013.

Le modifiche proposte permettono di:

- snellire il processo di riattivazione dei pagamenti attraverso l'esplicita indicazione della giunta comunale quale organo preposto alla determinazione delle scadenze di pagamento 2013 (lett. a) ed evitare incertezze applicative abolendo l'indicazione del numero di rate (lett. b), già peraltro affidato alla discrezionalità del Comune dal decreto legge oggetto di esame;*
- evitare che l'immediata applicazione dei criteri del DPR 158 del 1999 comporti eccessivi aumenti di prelievo per i Comuni che non erano obbligati all'adozione di tali criteri, in quanto avevano adottato il regime Tarsu (circa 6700 amministrazioni per oltre 40 milioni di abitanti), ovvero, pur avendo adottato un regime tariffario, non avevano applicato integralmente i predetti criteri in virtù della flessibilità concessa da carattere "sperimentale" del regime stesso (gran parte degli oltre 1300 comuni in Tia) (lett. c). Resta comunque fermo l'obbligo del raggiungimento già nel 2013 della copertura integrale del costo del servizio;*
- prevedere una sollecita revisione dei criteri relativi alla graduazione delle tariffe attualmente identificati con quanto previsto dal DPR 158/1999 e pertanto ancorati a ricerche e valutazioni sulla produzione di rifiuti delle famiglie e delle diverse categorie produttive di circa vent'anni fa. La completa adozione di un nuovo metodo di determinazione delle tariffe viene inoltre condizionata all'effettuazione di tale revisione (lett. d).*

Emendamenti in materia di personale

Assunzioni nei piccoli Comuni

Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

- dopo le parole “non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno” sono aggiunte le seguenti: “, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni”;
- le parole “dell'anno 2008” sono sostituite dalle seguenti: “dell'anno 2004.”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene presentato per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di coerentizzare il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative;; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.

Spese di personale e processi associativi

All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni. “

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

Assunzioni di dirigenti a tempo determinato

Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”

Il comma 5 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

“Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”

L'articolo 19, comma 6 *quater*, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Il recente intervento normativo operato con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, non ha risolto le problematiche negli Enti locali relative alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratti a termine.

Infatti, occorre considerare che la percentuale massima di incarichi a termine ivi individuata - 10% del totale dei posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato - non consente, nella stragrande maggioranza degli enti, di assumere neppure un dirigente.

Il presente emendamento definisce un assetto rispettoso del principio per cui le pubbliche amministrazioni assumono di regola con contratti a tempo indeterminato (cfr. art. 36 D. Lgs n. 165/2001) e, naturalmente, del principio per cui ai pubblici impieghi si accede mediante procedure selettive pubbliche, garantendo

tuttavia la giusta dose di flessibilità ed autonomia all'interno degli enti (in questa direzione anche Corte dei conti Lazio n. 47/2011 e Toscana n. 519/2011).

L'integrazione del comma 5, poi, in tema di aspettativa e/o ricostituzione del rapporto di lavoro, è finalizzata ad allineare l'ordinamento locale con quanto già previsto, per gli incarichi a contratto nelle amministrazioni centrali, dall'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Detti emendamenti non comportano oneri aggiuntivi, in quanto trattasi di incarichi a copertura di posti in dotazione organica, non aggiuntivi alla stessa, conferibili nel rigoroso rispetto dei limiti generali di spesa annuale del personale e di incidenza della stessa sulla spesa corrente.